

ORDINE DEL GIORNO n° 3
~~emendamento~~ per pubblicità su taxi

L'allegato n° 4

Visto l'art. 44 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

rilevato che sono pervenute segnalazioni da parte delle associazioni di categoria dei taxi che lamentano l'incremento eccessivo del carico del canone patrimoniale per esposizione pubblicitaria che si è determinato nel 2021, rispetto al precedente sistema di tariffazione;

che la pubblicità che fino agli anni scorsi veniva effettuata sugli automezzi era riferita a ditte di rilievo locale e consentiva ai tassisti di poter accedere in modalità agevolata all'acquisizione di beni e prestazioni di servizi funzionali allo svolgimento dell'attività;

che, da informazioni acquisite dal Servizio competente, è emerso che tali operatori abbiano corrisposto fino al 2018 la tariffa di € 50,00 per ciascuna autovettura, mentre a decorrere dal 2019 detto importo è aumentato del 50%, passando a € 75,00 per autovettura;

che, dal confronto con altre grandi realtà italiane, è emersa la presenza di sistemi agevolativi per tale categoria di contribuenti. Per esempio, con riferimento allo scaglione di superficie fino a 5mq, in cui rientra la fattispecie dei taxi, il comune di Torino applica la tariffa di € 45,78/mq, applicando il coefficiente di riduzione dello 0,70, per cui la tariffa a mq è di € 32,46/mq, ossia poco più della metà della tariffa minima stabilita dal comune di Napoli, pari a € 58,15/mq;

che tale situazione costituisce una grave sperequazione nei confronti di coloro che operano sul territorio comunale e determina l'impossibilità per questi di acquisire beni e servizi funzionali allo svolgimento dell'attività, che costituisce peraltro servizio pubblico;

richiamata inoltre la previgente disciplina normativa, costituita dall'art. 12, commi 1 e 4, del D. Lgs. 507/1993, che prevedeva che l'imposta di pubblicità fosse dovuta "in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo";

Tutto ciò premesso e considerato, si propone il seguente ^{ordine del giorno} ~~emendamento~~ al "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160":

all'articolo 47, aggiungere il seguente comma:

"6. Per ciò che attiene alla pubblicità su autoveicoli adibiti a servizio di taxi, ai fini della determinazione di quanto dovuto occorre prendere in considerazione la superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo, applicando alla tariffa attualmente prevista per la pubblicità ordinaria permanente su suolo pubblico prevista per la zona gialla del PGI il coefficiente di 0,70".

Luigi Corbucci

emendamento per pubblicità su taxi

Visto l'art. 44 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

rilevato che sono pervenute segnalazioni da parte delle associazioni di categoria dei taxi che lamentano l'incremento eccessivo del carico del canone patrimoniale per esposizione pubblicitaria che si è determinato nel 2021, rispetto al precedente sistema di tariffazione;

che la pubblicità che fino agli anni scorsi veniva effettuata sugli automezzi era riferita a ditte di rilievo locale e consentiva ai tassisti di poter accedere in modalità agevolata all'acquisizione di beni e prestazioni di servizi funzionali allo svolgimento dell'attività;

che, da informazioni acquisite dal Servizio competente, è emerso che tali operatori abbiano corrisposto fino al 2018 la tariffa di € 50,00 per ciascuna autovettura, mentre a decorrere dal 2019 detto importo è aumentato del 50%, passando a € 75,00 per autovettura;

che, dal confronto con altre grandi realtà italiane, è emersa la presenza di sistemi agevolativi per tale categoria di contribuenti. Per esempio, con riferimento allo scaglione di superficie fino a 5mq, in cui rientra la fattispecie dei taxi, il comune di Torino applica la tariffa di € 45,78/mq, applicando il coefficiente di riduzione dello 0,70, per cui la tariffa a mq è di € 32,46/mq, ossia poco più della metà della tariffa minima stabilita dal comune di Napoli, pari a € 58,15/mq;

che tale situazione costituisce una grave sperequazione nei confronti di coloro che operano sul territorio comunale e determina l'impossibilità per questi di acquisire beni e servizi funzionali allo svolgimento dell'attività, che costituisce peraltro servizio pubblico;

richiamata inoltre la previgente disciplina normativa, costituita dall'art. 12, commi 1 e 4, del D. Lgs. 507/1993, che prevedeva che l'imposta di pubblicità fosse dovuta "in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo";

Tutto ciò premesso e considerato, si propone il seguente emendamento al "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160":

all'articolo 47, aggiungere il seguente comma:

"6. Per ciò che attiene alla pubblicità su autoveicoli adibiti a servizio di taxi, ai fini della determinazione di quanto dovuto occorre prendere in considerazione la superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo, applicando alla tariffa attualmente prevista per la pubblicità ordinaria permanente su suolo pubblico prevista per la zona gialla del PGI il coefficiente di 0,70".

